

**La Corte costituzionale italiana davanti alle sfide del presente e del futuro: qualche considerazione a partire dal volume di G. Amato, D. Stasio, *Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società*, Feltrinelli, 2023.**

*Matteo Paolanti\**

*Abstract*

**[It.]** Dal 2017 la Corte costituzionale italiana ha avviato un processo di apertura verso l'esterno che non ha precedenti nella sua breve storia. Questa nuova realtà ha portato la dottrina giuridica a interrogarsi sulla necessità e sulla legittimità di questo processo di cambiamento, alternando pareri critici a pareri positivi. Partendo dall'ultimo libro di Giuliano Amato e Donatella Stasio, il contributo tratteggerà brevemente i vari temi affrontati dagli interpreti della scienza giuridica con l'intento di fornire una propria interpretazione del fenomeno e, al termine delle considerazioni, sollevare una riflessione sullo stato del sistema democratico.

**[En.]** Since 2017, the Italian Constitutional Court has started a process of opening to the outside world that is unparalleled in its brief history. This new reality has led legal doctrine to question the necessity and legitimacy of this process of change, alternating between critical opinions and positive ones. Starting from the latest book by Giuliano Amato and Donatella Stasio, the contribution will briefly outline the various themes addressed by interpreters of legal science with the aim of providing its own interpretation of the phenomenon and, after some considerations, offering a reflection on the state of the democratic system.

*Parole-chiave:* Corte costituzionale italiana – comunicazione – ruolo delle istituzioni – legittimazione politica – alfabetizzazione costituzionale.

*Keywords:* Italian Constitutional Court – Communication – Role of Institutions – Political Legitimacy – Constitutional literacy.

**SOMMARIO:** 1. La comunicazione come naturale attività umana. 2. Un passo indietro: l'apertura della Corte verso l'esterno. 3. Le conseguenze del cambiamento: le interpretazioni della dottrina. 3.1 La questione della legittimazione politica e la rilevanza della comunicazione pubblica della Corte. *Pars destruens*. 3.2 Per la formazione di una "cultura costituzionale". *Pars costruens*. 4. Un libro "necessario".

---

\* Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale comparato, presso l'Università degli studi di Siena. Il testo è stato referato internamente a cura della Direzione. Responsabile del controllo redazionale: Christian Javier Mosquera Arias.

## 1. *La comunicazione come naturale attività umana*

L'epoca della società digitale è contrassegnata in maniera indiscutibile da alcuni caratteri fondanti: la velocità, simbolo di moto, di vita e di modernità<sup>1</sup>; la contestualità, che fa sì che le distanze vengano meno e il mondo riesca ad interagire in tempo reale, e per ultima la comunicabilità.

Su quest'ultima, in realtà, bisogna soffermarsi attentamente: si tratta infatti di quella caratteristica delicata che da sempre tiene banco nelle questioni umane. Infatti, alcuni studiosi delle scienze comunicative<sup>2</sup> trovano nella nascita del linguaggio, ossia il primo mezzo moderno di comunicazione, una delle tappe cardine dell'evoluzione umana. Nello specifico, alla comunicazione diretta viene attribuita una forza tale da permettere un cambiamento storico per quella che prima di allora non era altro che una specie di ominidi e che poi si sarebbe trasformata in quella specie che il noto divulgatore Harari<sup>3</sup> è arrivato a mettere alla pari con gli dèi che millenni fa si idolatravano.

In tale ottica – con le dovute proporzioni, s'intende –, le trasformazioni che la Corte costituzionale ha vissuto negli ultimi anni possono essere lette non tanto come un vero e proprio stravolgimento, quanto piuttosto, come per l'umanità, quale uno step evolutivo fondamentale.

A questo tema di grande rilevanza sia giuridica che civile è dedicato il volume di Giuliano Amato e Donatella Stasio, *Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società*, edito da Feltrinelli e pubblicato nell'ottobre 2023. Il volume ha illuminato di una luce inedita quello che è accaduto negli ultimi anni all'interno delle mura del Palazzo della Consulta, indicando le motivazioni e i principi seguiti dal Giudice delle leggi nel processo di cambiamento che ha riguardato il periodo intercorrente tra la presidenza Grossi (2017) e quella del co-autore del saggio (2022).

In questo saggio si proverà rapidamente a ricostruire i punti salienti che sono stati evidenziati dalla dottrina costituzionale nell'ultimo lustro in ragione proprio di questo nuovo approccio.

## 2. *Un passo indietro: l'apertura della Corte verso l'esterno*

Storicamente la Corte costituzionale, per via del suo ruolo, non è mai stata un'istituzione molto avveza a dischiudersi al grande pubblico. La sua attività di protezione della Carta costituzionale, infatti, non fa sì che si necessiti una particolare mediaticità nel lavoro che compie giornalmente il Giudice delle leggi.

---

<sup>1</sup> Riecheggiando, in un certo qual senso, il manifesto programmatico della corrente artistico-letteraria del futurismo di inizio '900.

<sup>2</sup> M. Ricciardi, *La comunicazione. Maestri e paradigmi*, Laterza, 2010.

<sup>3</sup> Y.N. Harari, *Homo deus. Breve storia del Futuro*, Bompiani, 2018.

Di certo, numerose delle sue pronunce sono state attratte alla copertura mediatica e all'attenzione dell'opinione pubblica<sup>4</sup> – come riportano Amato e Stasio nel volume da cui scaturisce questa nostra disamina<sup>5</sup> – quale conseguenza naturale dell'attività della Corte, ossia la garanzia della Carta fondamentale e dei diritti in questa esplicitati. Ma a prescindere da momenti eccezionali dove anche i cittadini hanno avuto modo di discutere sulle decisioni prese dai giudici costituzionali, mai si era cercato, nella relativamente breve storia dell'organo di giustizia costituzionale, di costruire un legame con la fascia di popolazione non strettamente “giurisperita”. In passato questa assenza di comunicazione era derivata da una scelta di campo fatta dalla Consulta, che permetteva ai suoi giudici di evitare incidenti di tipo istituzionale con gli altri attori dell'ordinamento costituzionale<sup>6</sup>.

Il cambio di passo – come raccontano Stasio e Amato – si è potuto realizzare solo negli ultimi tempi grazie alla coraggiosa opera di Paolo Grossi durante il suo mandato di Presidente della Consulta, il quale ha cercato di puntare ad un alto obiettivo, ossia quello di costruire attraverso l'informazione una vera e propria “mentalità costituzionale”<sup>7</sup>; una visione che manca in un paese che, nonostante si fregi di avere una delle costituzioni più belle del mondo<sup>8</sup>, dimostra – talvolta – di dimenticare con troppa leggerezza le radici su cui ha costruito più di settantacinque anni della sua storia repubblicana.

---

<sup>4</sup> Per un'analisi approfondita si veda M. Fiorillo, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in R.G. Rodio, R. Guido, M. Carducci e V. Tondi (a cura di), *Corte costituzionale e processi di decisione politica: atti del seminario di Otranto-Lecce svoltosi il 4-5 giugno 2004*, Giappichelli, 2005, 90-149.

<sup>5</sup> Nel volume di Amato e Stasio (G. Amato, D. Stasio, *Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società*, Feltrinelli, 2023) vengono sottolineate quei casi che più recentemente hanno causato scalpore nell'opinione pubblica grazie anche alla loro carica ideologica che gli faceva da sfondo; come quelle relative al fine vita, ai figli adottati da coppie di genitori omosessuali, all'ergastolo ostativo, fino ad arrivare alla decisione interlocutoria sui referendum in tema di legalizzazione del suicidio assistito e delle droghe leggere.

<sup>6</sup> A questo riguardo si può citare, ad esempio, il caso dell'ex presidente Antonio Baldassarre – in carica nel 1995 –, il quale, intervistato, affermò come, in ragione del ruolo istituzionale della Consulta, quest'ultima dovesse avere nel panorama mediatico una sua “visibilità”. Questo quadro, come riprende anche S. Pajno, *La Corte «mediatica»: aspetti positivi e profili problematici di una trasformazione in atto*, in *Questione giustizia*, 4, 2020, 137 ss., darebbe la possibilità alla Corte di intervenire nel dibattito pubblico corrente e quindi anche di mischiarsi a questioni che attengono all'ambito politico. Vincenzo Caianiello, successore di Antonio Baldassarre nella veste di presidente, criticò questo orientamento chiudendo a lungo le porte della Corte e affermando come questa dovesse «parlare solo attraverso le sentenze»; sul punto si veda C. Rodotà, *Storia della Corte costituzionale*, Laterza, 1999, 121 ss.

<sup>7</sup> G. Amato, D. Stasio, *Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società*, cit., 14.

<sup>8</sup> In relazione a questo tema, v. la proposta di Benedetta Barbisan di verificare se la Costituzione italiana, fuori da “impeti di venerazione” – come li definisce l'autrice –, meriti di essere apostrofata come tale: B. Barbisan, *La più bella del mondo? Leggibilità e concretezza nella Costituzione italiana*, in *Rivista AIC*, 2, 2022, 142-161.

Il fatto più suggestivo, però, sta nella scelta compiuta dall'allora Presidente: secondo Grossi, infatti, l'idea di una nuova cultura costituzionale doveva nascere, prima di tutto, dalle fasce più giovani della popolazione.

È nel segno di questa decisione che sono stati organizzati per la prima volta i viaggi della Corte costituzionale nelle scuole, i quali hanno marcato un totale cambiamento di quella che è la concezione della Consulta; si è deciso di andare alla radice – e su questo vale la pena anche soffermarsi sulla scelta delle mete dei giudici<sup>9</sup> – e provare a vedere cosa avrebbe potuto dare la Corte ai giovani cittadini e cosa, al contrario, avrebbero potuto offrire i ragazzi ai giudici costituzionali<sup>10</sup>.

Il libro, dopo aver raccontato la nascita dell'idea, si sofferma sul travagliato ma sentito percorso che ha svolto la Corte nel solco di quanto era stato tracciato durante la presidenza Grossi. Successivamente, ai viaggi nelle scuole si sono avvicinate le prime visite dei giudici costituzionali nelle carceri – tantissimi incontri, tra cui in particolare San Vittore, Rebibbia e, non ultimo, il carcere minorile di Nisida – che poi hanno portato all'ormai celeberrimo film-documentario “Viaggio nelle carceri”, il quale ha portato agli occhi del grande pubblico una versione molto diversa, quasi informale, dei membri della Consulta.

Tuttavia, il lavoro della Corte, come si specifica nel volume, non si è limitato al contatto fisico-personale<sup>11</sup> ma, anzi, si è allargato ulteriormente alla dimensione mediatica e digitale. Questo nuovo ed ulteriore aspetto, come viene puntualizzato dagli autori, non è stato normale conseguenza del processo di apertura della Corte, ma ha fatto la sua comparsa per far fronte alle difficoltà derivanti dalla pandemia da Covid-19. È in questa cornice che i giudici, per non far fallire un progetto già ben avviato, dovendo ovviare alle distanze interpersonali, si sono affidati alle piattaforme *social*. Sono stati così realizzati video sulla piattaforma YouTube e podcast audio su Spotify<sup>12</sup>, che hanno riscosso un discreto successo, pur senza ottenere accessi quantitativamente esorbitanti. Infatti, per quanto questi contenuti si pongano al di fuori della sfera tecnica in cui si muove l'istituzione, non si può

---

<sup>9</sup> Esemplicando, il primo storico viaggio avviene nella tristemente nota “Terra dei fuochi”, nel comune di Afragola, dove il Presidente Grossi ha incontrato ben cinquecento studenti delle scuole del luogo. Cfr. G. Amato, D. Stasio, *Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società*, cit., 45-49.

<sup>10</sup> Oltre al volume di Amato e Stasio, si veda anche F. Viganò, *La Corte costituzionale e la sua comunicazione*, in *Quaderni Costituzionali* 1, 2023, 15-43. Nell'articolo si sottolinea come numerosi giudici costituzionali siano rimasti stupefatti e colpiti dal confronto vero che è scaturito dall'incontro con le realtà esterne alla Corte.

<sup>11</sup> Da intendere, come si racconta nel caso del viaggio ad Afragola del Presidente Grossi, in senso letterale, visti gli abbracci e le dimostrazioni di affetto sincero che questo aveva ricevuto da alcuni studenti più giovani. G. Amato, D. Stasio, *Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società*, cit., 47.

<sup>12</sup> Dandone degli esempi: <https://www.youtube.com/watch?v=C0ws0mB9e40> (il video riguarda la nota sentenza sull'incostituzionalità dell'adulterio spiegata dal neo-presidente Barbera) e <https://open.spotify.com/episode/1bNtFykRZU7sfKkMpNLSGO?si=7069d9fbf20d43ea> (l'episodio qui presentato, con protagonista la Presidente emerita Silvana Sciarra, racconta invece il legame della Corte con il lavoro, baluardo dell'ordinamento costituzionale italiano).

dire che essi risultino completamente semplificati al fine della comprensione di chiunque, facendo sì che siano seguiti principalmente da appassionati del diritto.

Infine, il tassello più rilevante di questa rivoluzione, e anche il più controverso (come si vedrà in seguito), è stato segnato senza dubbio dal nuovo rapporto con la stampa e l'opinione pubblica. Fino a pochi anni addietro, racconta chi ha potuto vivere in prima persona questa fase di cambiamento interno della Corte<sup>13</sup>, quest'ultima non si era mai particolarmente curata di gestire direttamente gli effetti mediatici delle sue pronunce all'esterno; semplicemente, al momento della pubblicazione dell'atto finale dei singoli giudizi, i media avrebbero potuto analizzare la decisione e trarne le notizie da diffondere al pubblico. Ugualmente, per quanto concerne la comunità dei giuristi, accadeva con i commenti della dottrina, i quali servivano a dare un'esegesi tecnica dei testi da cui trarre riflessioni, per lo più, di tenore giuridico-costituzionale.

Dal 2017, con l'incarico assunto dall'autrice del libro in esame – ossia capo dell'Ufficio Comunicazione e Stampa –, si sono moltiplicati i comunicati autogestiti della Corte, con i quali il giudice redattore, sotto la supervisione del Presidente, dà rapida spiegazione al pubblico di quanto deliberato dal collegio.

In seguito, si sono aggiunti anche i comunicati relativi ad anticipazioni sulla decisione della camera di consiglio, con i quali si preannuncia quanto sarà trasposto successivamente nell'atto conclusivo del giudizio<sup>14</sup>.

Dando alcuni dati, come riportati dallo stesso giudice Francesco Viganò, che ha avuto occasione di parlare del tema<sup>15</sup>, nel corso del 2021, la Corte ha emesso 61 comunicati sulle pronunce finali della Corte (sulle complessive 280 depositate) e 17 anticipazioni sulla decisione della camera di consiglio. Si tratta di numeri che, in percentuale, non rappresentano una totalizzazione mediatica dell'attività della Consulta, ma che sono comunque specchio di un approccio diverso da quello del passato, un approccio proiettato alla trasparenza e alla pubblicità di ciò che accade tra le mura del Palazzo della Consulta.

---

<sup>13</sup> F. Viganò, *La Corte costituzionale e la sua comunicazione*, cit., 30-32.

<sup>14</sup> Il comunicato "anticipatorio", come si vedrà, è stato ed è tuttora criticato da una parte della dottrina, la quale ritiene che si incorra in uno sminuimento dell'attività della Corte e, di conseguenza, in un errore di fondo rispetto alla puntualità che poi è rappresentata dalla sentenza o ordinanza. *Ex multis*: A. Morrone, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2019, 251–290; N. Zanon, *Su alcune questioni e tendenze attuali intorno alla motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, tra forma e sostanza*, in V. Marcenò e M. Losana (a cura di), *Come decide la Corte dinanzi a «questioni tecniche»*. *Incontri sulla giurisprudenza costituzionale*, Rubbettino, 2020, 25 ss.

<sup>15</sup> F. Viganò, *La Corte costituzionale e la sua comunicazione*, cit. 30.

### 3. *Le conseguenze del cambiamento: le interpretazioni della dottrina*

Il volume oggetto di analisi racconta, con onestà intellettuale, che questo nuovo modo di concepire il ruolo del giudice costituzionale non è stato scevro da considerazioni critiche.

Amato e Stasio rappresentano con convinzione la loro idea di Corte nel nuovo millennio, ossia un collegio che opera per la garanzia della Costituzione sia attraverso il tipico sindacato di costituzionalità sulle norme sia adoperandosi con intento pedagogico verso i cittadini, cercando di porsi come ulteriore canale istituzionale di diffusione dei principi costituzionali.

Comprensibilmente, non possono nascondere la loro posizione sulla questione; tuttavia non celano al lettore – anche a quello meno interessato a ricercare le opinioni della dottrina giuridica – che il processo rinnovatore abbia incontrato diverse critiche, anche ben argomentate. A questo riguardo, nell’opera è esplicitato come questo progetto sia stato in parte contrastato finanche all’interno dell’istituzione<sup>16</sup>, senza però creare incidenti tali da bloccare l’azione della Consulta e, anzi, alimentando il confronto dottrinale che tiene tutt’oggi.

Ma tra le diverse voci che hanno guardato in modo critico all’attività della Corte e che hanno innescato un dibattito che tuttora perdura – da qui, forse, la necessità di puntualizzare in un volume alcune questioni rimaste insolute – sembra opportuno evidenziare l’opinione del costituzionalista Andrea Morrone<sup>17</sup>, che ormai più di quattro anni fa ha preso in esame la nuova strategia della Corte giungendo alla conclusione secondo la quale non si era dinanzi né ad un nuovo approccio istituzionale, né ad una “tattica di riposizionamento mediatico”, ma a un vero e proprio cambio di paradigma dell’attività dell’istituzione garante della Carta fondamentale.

In particolare, la riflessione, prima di approfondire più da vicino i profili della comunicazione, si soffermava su tre pronunce rivoluzionarie del Giudice delle leggi: la sent. n.1/2014 sulla legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza<sup>18</sup>, la sent. n.10/2015 sulla c.d. “*Robin Hood Tax*” e l’ord. n. 207/2018 sul caso Fabo-Cappato. Pur esulando apparentemente dal *focus* di questa

---

<sup>16</sup> È fatto notorio che alcuni giudici della Corte del tempo, tra i più rilevanti Zanon – il cui pensiero è facilmente intellegibile anche in *Su alcune questioni e tendenze attuali intorno alla motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, tra forma e sostanza, cit.*, nonché nella sua ultima opera N. Zanon, *Le opinioni dissenzienti in Corte costituzionale: Dieci casi*, Zanichelli, 2024 - non fossero d’accordo con la nuova linea comunicativa portata avanti dalla maggioranza dei membri della Consulta.

<sup>17</sup> A. Morrone, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, cit.*

<sup>18</sup> Tema che si rivela decisamente attuale alla luce delle prime bozze di riforma costituzionale che vorrebbero inserire un premio di maggioranza direttamente in Costituzione; cfr. AA.VV., *Costituzione: quale riforma? La proposta del Governo e la possibile alternativa*, in *Astrid paper 94*, ASTRID-Fondazione per l’analisi, gli studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche, in <https://www.astrid-online.it/static/upload/pape/paper-astrid-94.pdf>.

trattazione, è utile recuperare questi tre casi poiché risultano strumentali per capire l'*iter* del ragionamento svolto da Morrone. In queste pronunce, secondo l'autore, si sarebbe potuto intravedere di già un cambiamento alla radice del ruolo della Corte: si può intuire come, in un senso lato, la volontà della Corte sia andata verso una ricerca di "equity costituzionale"<sup>19</sup>, ossia una lettura della casistica di specie e delle regole giuridiche che porta ad una soluzione apparentemente "contra litteras", al fine di tutelare le stesse *litterae* rappresentate dai principi costituzionali fondamentali.

Nei casi precedentemente citati, tale tendenza è riscontrabile sia con riguardo all'affermazione del "diritto permanente" che ha consentito il giudizio che ha portato alla sentenza 1/2014<sup>20</sup>, sia nel richiamo all'irretroattività degli effetti della sentenza fatta valere nella pronuncia del 2015<sup>21</sup>, fino ad arrivare alla molto discussa ordinanza Cappato<sup>22</sup> con il "rinvio" di un anno nei confronti del legislatore, il quale, come viene raccontato dagli autori del libro da cui abbiamo preso spunto<sup>23</sup>, ha portato molto subbuglio all'interno della dottrina e della Corte stessa.

Quindi, sia nell'esercizio della funzione giurisdizionale che in quella comunicativa, la Corte ha dimostrato di voler prendere una nuova strada, una nuova

---

<sup>19</sup> Questa giustizia "equitativa", come Morrone afferma in *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, cit., 252-253, sarebbe da ricercarsi, guardando alle sue radici, nella semplice opinione dei cittadini e dei giudici di allora; non a caso l'autore rincara la dose parlandone come «suprematismo giudiziario» (riprendendo l'arte suprematista come termine di paragone). Ciò «per indicare un'attività giurisdizionale lontana dalle forme giuridiche, non oggettiva o non dichiarativa, essenzialmente diretta a creare realtà o forme nuove rispetto a quelle dell'ordinamento vigente. Una realtà non oggettiva che, però, si pretende di rendere tale attraverso diversi strumenti e, in ultimo, mediante la costruzione di un consenso presso l'opinione pubblica». In questo caso il riferimento all'*equity*, tipica fonte degli ordinamenti di *common law*, risponde al fatto che, nei casi precedentemente citati, il Giudice delle leggi, davanti ad un possibile risultato finale della controversia iniquo e dannoso rispetto ai valori costituzionali, abbia deciso di adottare una speciale – e quindi anche rischiosa – modalità di decisione che si pone al di fuori dei normali binari della giurisprudenza della Corte.

<sup>20</sup> Su questo tema si vedano *ex multis*: G. Ferri, *I sistemi elettorali delle Camere dopo le sentenze della Corte costituzionale (n. 1/2014 e n. 35/2017) e la legge n. 165/2017*, in *Osservatorio sulle fonti*, No. 3, 2017; A. Pisaneschi, *Diritto costituzionale*, 5 ed., Giappichelli, 2022, 642-644.

<sup>21</sup> Per un approfondimento sulla sentenza cfr. C. Bergonzini, *The Italian Constitutional Court and Balancing the Budget: Judgment of 9 February 2015, No. 10 Judgment of 10 March 2015, No. 70.*, in *European Constitutional Law Review*, 12.1.2016, 177-191.

<sup>22</sup> Oltre a consigliare la lettura del volume oggetto di queste considerazioni, specie nelle pagine dedicate ai retroscena della vicenda Cappato (pagine 54-76 per quanto riguarda la questione in generale del suicidio assistito, trattando anche i casi Englaro e Welby; pagine 226 ss. per ciò che concerne la proposta di referendum del 2022), per un riferimento maggiormente tecnico si rimanda a F.S. Marini e C. Cupelli (a cura di), *Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018*, Edizioni scientifiche italiane, 2019.

<sup>23</sup> G. Amato, D. Stasio, *Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società*, cit., 65-72.

declinazione di quel ruolo assegnatole nell'ordinamento oltre settanta anni fa. In poche parole, un ruolo più vicino ai cittadini e al sentire comune<sup>24</sup>.

Ad ogni buon conto, la principale annotazione che è stata mossa nei confronti di questa rinnovata veste ha riguardato la questione della legittimazione pubblica e politica della Corte costituzionale, ed è in questa direzione che si porrà la successiva trattazione.

### **3.1. La questione della legittimazione politica e la rilevanza della comunicazione pubblica della Corte. Pars destruens**

Si dirà un'ovvietà: nell'ordinamento giuridico italiano, e in particolare con riferimento a quello costituzionale, numerosi attori svolgono la loro parte nel meccanismo democratico. Andando nello specifico, alcuni di essi hanno anche il potere, o, meglio, una vera e propria prerogativa, di comunicare con l'opinione pubblica e con l'esterno. Di seguito si utilizzeranno come riferimento due figure istituzionali per rendere più chiaro il confronto.

I principali destinatari di questa potestà sono il parlamentare e il rappresentante eletto nelle diverse istituzioni democratiche del nostro paese, i quali, visto il legame di rappresentanza che li lega con il corpo elettorale, sono tenuti a rapportarsi con i cittadini che gli conferiscono il mandato rappresentativo. Il politico eletto, quindi, non stupirà nessuno, nei limiti del decoro e della decenza<sup>25</sup>, qualora dovesse rivolgersi in maniera diretta al proprio elettorato per rendere conto delle sue azioni e delle sue scelte politiche.

Nel nostro ordinamento costituzionale trova spazio, altresì, seppur in via interpretativa, la possibilità da parte del Presidente della Repubblica<sup>26</sup> di rendere messaggi a platee più o meno ampie per sensibilizzare i cittadini su tematiche ritenute affini ai valori della Carta fondamentale. Anche in tal caso non sussistono

---

<sup>24</sup> Su questo orientamento, l'ex giudice della Corte Nicolò Zanon si è espresso in senso contrario affermando che «la Corte non può stabilire cosa la Costituzione italiana dovrebbe prevedere, ma difendere ciò che essa ha previsto»; N. Zanon, *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, in *Federalismi*, 3, 2021, 86-98.

<sup>25</sup> Sulle dichiarazioni che negli anni sono state rese dai politici al pubblico si potrebbe fare un excursus a parte. Come massima generale ci si limita in questa sede a richiamare la nota espressione dell'ultimo ministro degli esteri del Gabinetto di Luigi XVI Jacques Necker, il quale, con il tipico sdegno da *Ancien Régime*, commentò i rivoltosi della Francia del tempo, affermando che i rappresentanti del popolo seguissero, nel bene e nel male, i rappresentati, in quanto questi ultimi si sarebbero riconosciuti nei loro comportamenti brutali. Volendo attualizzare questa frase, si potrebbe dire che forse, quando si assiste a esternazioni desolanti e degne di biasimo, il primo pensiero dovrebbe andare a noi stessi, che scegliamo chi poi si rende artefice di certi contegni. Su quanto riportato si veda P. Grossi, *L'Europa del Diritto*, Laterza, 2007, 132.

<sup>26</sup> Sui poteri del Presidente della Repubblica si rimanda a D. Chinni, *Sulle esternazioni del Presidente della Repubblica al tempo dei new media. Spunti a partire dalla prassi del Presidente Napolitano*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2010, 1921-1953; M. Perini, *Il Presidente della Repubblica in tempo di crisi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2013, 99 ss.; M.C. Grisolia, *La libertà di espressione del Capo dello Stato tra diritto e funzione*, in AA.VV., *Studi in onore di M. Pedrazza Gorlero*, Edizioni scientifiche italiane, 2014, 377-392.



criticità<sup>27</sup> nel considerare una prerogativa presidenziale quella di rendere esternazioni che vadano a giovamento della società civile, e questa opinione deriva anche dalla legittimazione del Presidente come organo costituzionale. Non serve, infatti, ricordare come quest'ultimo, oltre ad essere il garante dell'unità nazionale, sia eletto a seguito di una scelta condivisa da parte degli stessi rappresentanti parlamentari, i quali, secondo quanto accennato precedentemente, trovano la loro legittimazione nelle elezioni democratiche.

Ed ecco, dunque, che si volge al punto maggiormente delicato della trattazione, ossia quello relativo alla legittimazione politica della Consulta<sup>28</sup>.

La Corte, infatti, in questi anni di progressiva apertura verso l'esterno, ha inevitabilmente prestato il fianco alle critiche di chi ravvisa in questa azione un vero e proprio superamento dei limiti sanciti dalla Costituzione, fino a trattare di un possibile *vulnus* alla secolare separazione dei poteri<sup>29</sup>.

Secondo il pensiero di Morrone – sulla cui linea poi si sono accodati anche altri, come Barbareschi<sup>30</sup> – dallo storico cambiamento iniziato con la presidenza Grossi,

si è assistito alla crescita esponenziale di un'altra attività, che si potrebbe qualificare genericamente come attività istituzionale, che la Corte esercita oltre il recinto della costituzione, al di fuori del «nesso funzionale» tracciato dalla norma di riconoscimento tra l'organo e le sue competenze. In questa attività istituzionale, in particolare, la Corte costituzionale opera nella società come se fosse un qualsiasi attore della scena politica<sup>31</sup>.

Secondo i critici, le attività pubbliche della Consulta che potremmo definire per semplicità non “funzionalmente orientate”<sup>32</sup> creerebbero dei casi politici pericolosi per l'equilibrio del sistema costituzionale. La mediatizzazione, voluta o meno, infatti uscirebbe dalla funzione costituzionalmente circoscritta della Consulta e porterebbe a conseguenti strumentalizzazioni politiche tali da minare il tipico ruolo *super partes* dell'istituzione.

Andando nello specifico, in relazione al c.d. “Viaggio in Italia” si è messa in dubbio l'opportunità dell'azione della Corte con riferimento ai diversi poteri che vengono attribuiti dal dettato costituzionale ai vari organi facenti parte

---

<sup>27</sup> Diversamente, v. M. Gorlani., *Libertà di esternazione e sovraesposizione funzionale del Capo dello Stato: ricadute recenti sulla forma di governo italiana*, Giuffrè, 2012.

<sup>28</sup> Sulla tematica si pone necessaria la lettura del fenomeno da parte di Sperti, la quale ha cercato di sistematizzare in una sola opera il nuovo trend comunicativo delle corti apicali affrontando anche la questione della legittimazione politica. Cfr. A. Sperti, *Constitutional Courts, Media and Public Opinion*, Hart Publishing, 2023.

<sup>29</sup> P. Zicchittu, *Le «zone franche» del potere legislativo*, Giappichelli, 2018, 421.

<sup>30</sup> S. Barbareschi, *La Corte costituzionale si apre all'ascolto della società civile, ovvero del rischio della legittimazione di sé attraverso gli altri*, in *Rivista AIC*, 2, 2020, 373 ss.

<sup>31</sup> A. Morrone, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, cit., 268.

<sup>32</sup> Da intendersi tutte quelle attività della Corte che non sono esplicitamente contemplate dal testo della Costituzione.

dell'ordinamento. Difatti, l'incontro diretto con le persone detenute negli istituti penitenziari sarebbe – di regola – prerogativa dei parlamentari, i quali poi dovrebbero farsi ambasciatori delle necessità e dei disagi dei reclusi.

Quanto invece ai già menzionati comunicati stampa, parte della dottrina ha evidenziato come questi siano stati veri strumenti di posizionamento politico da parte della Corte, facendo sì che venissero prese posizioni di rilievo politico con il fine di orientare l'opinione pubblica. È stato fatto notare, a questo riguardo, che solo gli organi legittimati politicamente necessitano di comunicare all'esterno in questo senso, in quanto legati al raggiungimento e al conseguente mantenimento del consenso pubblico<sup>33</sup>. Sempre secondo Morrone si tratterebbe «di un programma molto interessante, che ha il tono dei discorsi che appartengono ai responsabili della politica nazionale e non a un organo di garanzia cui non competono indirizzi di politica del diritto»<sup>34</sup>.

Come conseguenza, da questo nuovo equilibrio, secondo i più critici, deriverebbe una difficoltà da parte delle compagini democraticamente elette nell'eludere una posizione autorevole come quella della Consulta, rendendo meno importante il meccanismo rappresentativo democratico.

### **3.2. Per la formazione di una “cultura costituzionale”. Pars construens**

Come si è notato nella breve analisi effettuata sulle “opinioni critiche” riguardanti questo cambiamento, i commentatori si sono concentrati principalmente sugli elementi che riguardano lo squilibrio del quadro costituzionale.

Ci si è chiesti se questo nuovo ruolo della Corte non sia, sotto le mentite spoglie di una “testimonianza civile”, l'acutizzazione di quella tendenza che già Zagrebelsky definiva anni fa come “funzione in-politica del custode della Costituzione”<sup>35</sup>.

A queste rispettabili e comprensibili considerazioni si può provare a rispondere, a parere di chi scrive, in un senso puntualizzante da un lato e rassicurante da un altro.

Andando con ordine, desta perplessità l'attitudine di una parte della dottrina<sup>36</sup> a delegittimare *in toto* questa nuova apertura all'esterno richiamando l'esistenza di

---

<sup>33</sup> Già poco tempo dopo le prime aperture della Corte si era espresso D'Amico, analizzando più che altro le conseguenze sociali della nuova comunicazione della Consulta. Cfr. G. D'Amico, *Comunicazione e persuasione a palazzo della Consulta: i comunicati stampa e le «voci di dentro» tra tradizione e innovazione*, in *Diritto e società*, 2, 2018, 237 ss.

<sup>34</sup> A. Morrone, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, cit. 273.

<sup>35</sup> Nello specifico, secondo Zagrebelsky, la Consulta sarebbe un organo con un ruolo nella realtà politica senza il potere di esercizio di vere e proprie funzioni politiche. G. Zagrebelsky, *La Corte in-politica*, Intervento del Prof. Gustavo Zagrebelsky in occasione del XXIII Premio Giuseppe Chiarelli, Palazzo della Consulta, 20 ottobre 2004.

<sup>36</sup> Oltre ai già citati, si aggiungono le voci particolarmente critiche di Romboli - R. Romboli, *Corte costituzionale e opinione pubblica. Genesi, forme, finalità*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2023, 45 ss. - e Manetti - M. Manetti, *I «falsi amici» del giudice costituzionale*, in *Giurisprudenza*

un programma interno alla Consulta finalizzato a imprimere un segno sulla politica del paese. A riguardo non si capisce il motivo per il quale si dovrebbe, come accaduto per anni in passato, rendere forzatamente oscura l'attività della Corte a chi è esterno alle dinamiche di giustizia costituzionale; a maggior ragione se si pensa alla testimonianza che potrebbe scaturire dall'esperienza dei membri della Consulta e alla necessità di veicolazione di messaggi di senso costituzionale in un contesto delicato come quello che attraversa il paese.

L'ex presidente Grossi, nel suo ruolo istituzionale, proprio su questo tema, si è speso molto al fine di “formare una mentalità costituzionale”<sup>37</sup> per i cittadini del nostro paese, senza dubbio a ragione visto che il compito di cura nei confronti della Carta fondamentale non deve spettare solo alla comunità dei giuristi, intesa come una setta protettrice di un sapere nascosto, ma deve corrispondere anche al cittadino e ai gruppi sociali presenti nel territorio<sup>38</sup>. E proprio in questo senso non si può che plaudire a questa iniziativa pedagogica della Corte come nuova fonte di divulgazione dell'ordinamento.

*Ad adiuvandum*, guardando meglio, non si può neppure dire che questo rinnovato senso “pedagogico”<sup>39</sup> del ruolo delle corti apicali sia un sentimento astruso dalla realtà o, più in generale, qualcosa di inedito, viste le molteplici esperienze di tal segno nel mondo. Come fa notare Tania Groppi in uno studio di diritto comparato<sup>40</sup>, anche Corea del Sud, Canada e Portogallo (per tacere delle corti dell'America latina)<sup>41</sup>, hanno cercato un avvicinamento al tessuto sociale aumentando la loro capacità comunicativa con attività divulgative e di chiarificazione dei processi interni alle istituzioni. Questa realtà, dunque, rivela che, almeno nelle democrazie “occidentalizzate”, sussiste un sentimento o una vera e propria necessità di tagliare quella distanza che finora ha caratterizzato certi organi.

Occupandoci – invece – della questione dei comunicati alla stampa, si possono comprendere i timori di eventuali strumentalizzazioni di senso politico. Tuttavia, va anche sottolineato come, visto il ruolo che ricopre la Corte, sia pressoché

---

*costituzionale*, 1, 2020, 505 ss. Il primo, in particolare, nel suo contributo ha affermato come i comunicati pubblici della Corte siano pensati per “distrarre” dalle motivazioni delle sentenze. Quanto al secondo, il suo studio si è andato a posare sul rischio di attività di *lobbying* che deriverebbero dall'apertura della Consulta a pareri e consulenze esterne.

<sup>37</sup> La *summa* di questo orientamento la si trova nella relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del 2017.

<sup>38</sup> Non si può che fare riferimento, *lato sensu*, alle parole del Presidente Augusto Barbera nella sede della presentazione alla stampa della relazione annuale della Corte costituzionale avvenuta il 18 marzo scorso.

<sup>39</sup> Usato con toni diversi rispettivamente da Groppi (in senso positivo in T. Groppi, *Giurisdizioni costituzionali e opinione pubblica nella rivoluzione digitale. Dalla comunicazione delle decisioni alla promozione della cultura costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2023, 73-100) e Pajno (in senso negativo in S. Pajno, *La Corte «mediatica»: aspetti positivi e profili problematici di una trasformazione in atto*, *cit.*).

<sup>40</sup> T. Groppi, *Idem*, 75–76.

<sup>41</sup> Nel novero dei paesi si preferisce non inserire le realtà sudamericane, le quali, sul tema, hanno avuto esperienze che sarebbe bene definire *sui generis* e quindi non assimilabili alle già citate.

impossibile far sì che nessun attore dell'agone politico "ricami"<sup>42</sup> su quanto viene esplicitato dal Giudice delle leggi con le sue pronunce<sup>43</sup>. E questo vale a prescindere dal fatto che la sua attività sia più o meno "esibita" all'esterno.

Prendendo spunto dal nome di alcuni tra i più noti podcast rilasciati dagli *account* ufficiali della Consulta sui social media – le c.d. "sentenze che ci hanno cambiato la vita" –, bisognerebbe notare come sia scontato che le decisioni e le attività della Corte che più risultano rilevanti siano catturate dal dibattito politico, proprio poiché alcune tematiche si rivelano di grande interesse e utilità anche per il cittadino non propriamente interessato al contesto giuridico.

Invece, si potrebbe considerare come sia più utile la tendenza all'eliminazione di fasi intermedie nel processo informativo: si può intuire, infatti, come il processo informativo non possa che trarre maggiori garanzie dall'intervento di una voce di tipo istituzionale<sup>44</sup>. Da questo nuovo equilibrio, si ridurrebbe la probabilità per la quale i cittadini dovrebbero essere obbligati a cercare di ottenere informazioni attraverso l'intermediazione di una voce sicuramente parziale di tipo politico<sup>45</sup>.

Le stesse considerazioni, seppur declinate in maniera diversa, valgono anche per quanto riguarda i comunicati anticipatori. Certamente, l'uso errato di un mezzo può portare più danni che benefici ad un'istituzione come la Consulta, tuttavia, risultando forse sbrigativi nelle conclusioni, questo non fa sì che il singolo mezzo automaticamente divenga sbagliato di per sé.

Si potrebbe dire, prendendo un riferimento digitale come termine di comparazione, che i social media rappresentino un utile strumento di diffusione di notizie e di partecipazione popolare<sup>46</sup>, e allo stesso tempo un veicolo pericoloso di campagne di odio o di diffusione di notizie false<sup>47</sup>. Non per questa constatazione, però, dovrebbero sorgere idee volte a vietare l'esistenza di una certa realtà.

---

<sup>42</sup> Ripercorrendo la trattazione fatta dagli autori nel libro oggetto di queste considerazioni, si può notare come, in particolare da politici e dai media, sia normale utilizzare qualunque attività della Corte al fine di trarre scandali o per innalzare le proprie battaglie politiche.

<sup>43</sup> In tal caso da intendersi in senso ampio, sia quindi decisioni giudiziali che atti di diffusione mediatica di quanto viene svolto dalla Corte.

<sup>44</sup> Questa considerazione a rigor della logica per la quale un potere dello Stato possa essere - o meglio, debba essere - retto dal principio di legalità e quindi debba seguire delle regole che, invece, non possono essere applicate a soggetti politici in senso stretto.

<sup>45</sup> Sulla questione della disintermediazione può richiamarsi il pensiero di Benjamin, il quale, prendendo come spunto il concetto di opera d'arte, analizza la rilevanza acquisita del mezzo di veicolazione di questa rispetto alla massa indistinta. Vedi W. Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Einaudi, 1966.

<sup>46</sup> Storico, in positivo, è stato l'esempio portato dall'uso dei social network nel momento delle c.d. "primavere arabe". In quel caso, infatti, le piattaforme fornirono un importante aiuto alle persone che si battevano per la propria libertà. Cfr. sul tema M. Di Liddo, A. Falconi, G. Iacovino, L. La Bella, *Il Ruolo dei Social Network nelle Rivolte Arabe*, in *Osservatorio di politica internazionale*, , No. 40, 2011.

<sup>47</sup> A titolo esemplificativo, in negativo, si veda l'episodio in cui la *Speaker* del Congresso statunitense del tempo, Nancy Pelosi, fu vittima della diffusione di una notizia falsa – basata tra l'altro su un video modificato dall'intelligenza artificiale – in cui la si ritraeva ubriaca nell'esercizio delle sue funzioni D. Harwell, *Faked Pelosi Videos, Slowed to Make Her Appear Drunk, Spread*

In sintesi, la discriminante che fa sì che un uso del mezzo non si trasformi in un potenziale danno sta nel porre i giusti paletti entro i quali muoversi. Su questa considerazione si arriva alle dovute conclusioni, dove si proverà a proporre una chiave di lettura della vicenda appena trattata.

#### 4. Un libro “necessario”

Il titolo di queste conclusioni non può che ricadere su una specifica definizione fatta dal giornalista Massimo Giannini in occasione della presentazione senese<sup>48</sup> del volume da cui muove questa nostra riflessione. Giannini, discutendo con gli ospiti e il pubblico, lo ha definito “un libro necessario” per numerosi motivi, ma senza dubbio, tra questi, va evidenziata l’eredità che lascia questa testimonianza.

Come già accennato tra le righe, si rendeva necessario fare chiarezza rispetto agli ultimi anni delicati che ha vissuto la Corte. Quanto viene raccontato in questo duetto – infatti si può notare come la narrazione sia spezzettata tra i pensieri di Stasio e il racconto di Amato – pone il lettore davanti ad uno spaccato del “dietro le quinte”, ossia di come sia stata gestita questa recente fase di cambiamento e di quanto sia stato complesso portare avanti un progetto di tale rilevanza.

Quello che può essere apprezzato di questa opera, dunque, è la genuinità, che non per forza equivale ad oggettività nelle vedute: come scrive Stasio «le pagine che seguono (...) Sono cronaca, testimonianza, memoria»<sup>49</sup>, che quindi non hanno la presunzione di offrire una soluzione storica e dogmatica agli interrogativi posti dalla dottrina giuridica in questi anni ma, semmai, quella di dare risposte autentiche ai lettori, risposte che rispecchiano la realtà vissuta da una certa parte della barricata.

Un’altra ragione per cui parlare di tale libro come di qualcosa di “necessario” la possiamo trovare nel lavoro che è tenuta a fare la dottrina giuridica.

Questo saggio, a parere di chi scrive, rappresenta una fondamentale testimonianza per i commentatori, per capire al meglio su cosa ci si debba soffermare nel continuo studio della comunicazione delle corti.

Come ha argutamente notato Groppi<sup>50</sup>, la criticità su cui lavorare in questo futuro prossimo è quella relativa alla “giustificazione” normativa di queste attività che finora sono definibili *extra functionem*. Guardando allo stato dell’arte del nostro paese, immaginare una riforma dello schema sancito a partire dalla Legge 87/1953 risulta quantomeno difficile al momento; uno dei principali problemi si potrebbe

---

Across Social Media, in *The Washington Post online*, 24 maggio 2019, in <https://www.washingtonpost.com/technology/2019/05/23/faked-pelosi-videos-slowed-make-her-appear-drunk-spread-across-social-media>.

<sup>48</sup> Il riferimento va alla presentazione del libro di Amato e Stasio tenutasi presso il Rettorato dell’Università di Siena il 27 novembre 2023.

<sup>49</sup> G. Amato, D. Stasio, *Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società*, cit., 11.

<sup>50</sup> T. Groppi, *Giurisdizioni costituzionali e opinione pubblica nella rivoluzione digitale. Dalla comunicazione delle decisioni alla promozione della cultura costituzionale*, cit., 95-96.

riscontrare nella scelta della fonte del diritto da utilizzare (una legge di rango primario, presumibilmente), prestando il fianco a dubbi di costituzionalità qualora ci si discosti troppo dal dettato costituzionale e dal criterio funzionale originario della Corte.

Restano inoltre le perplessità relative alla possibilità di intervenire in via “informale”, prevedendo certe prassi in via regolamentare e lasciando gestire il tutto alla Corte stessa; è chiaro come questa strada farebbe ritornare in vita lo spettro di violazioni dell’ordine costituzionale e quindi necessiti, eventualmente, di essere contestualizzata e protetta con strumenti giuridici ulteriori.

Dunque, guardando l’orizzonte da questo versante, si intuisce come la principale criticità sia riscontrabile nel far sì che quanto venga compiuto dall’organo sia costituzionalmente e legislativamente giustificato.

Ma volendo lasciare in sospeso la questione di stretto diritto, che spetterà di certo a giuristi più esperti di chi fa queste considerazioni, l’ultima osservazione ricade sul sistema democratico contemporaneo.

Difatti, questo sconfinamento dalla esplicita lettera costituzionale – perché, per quanto giustificabile esso sia, tale rimane –, questa necessità di portare all’esterno i valori costituzionali è specchio di un’interruzione di quel messaggio di cui le altre istituzioni e la politica si dovrebbero far carico. Dopotutto, operare in una democrazia pluralista richiede un importantissimo sforzo di protezione e rinnovamento continuo dei valori alla base dell’ordinamento e, forse, non c’è da stupirsi se la Corte, in un momento storico delicato, abbia avvertito la necessità di impegnarsi in questo compito straordinario.

In conclusione, la riflessione che lascia il libro di Stasio e Amato è quella di un Giano Bifronte: come si rivela giusto continuare a interrogarsi su come gestire la nuova realtà che sta contribuendo a plasmare la Consulta, si scopre altrettanto utile – se non addirittura necessario – lavorare dal punto di vista politico e sociale per provare a ricostruire quel canale che faccia sì che il messaggio dei costituenti non finisca per perdersi come sabbia del tempo.